

SOCIETA' BORMIO SERVIZI S.R.L. – con socio unico

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA, OVVERO DI CONSULENZE, A SOGGETTI ESTERNI.

Art. 1 - Oggetto, Finalità, Ambito Applicativo.

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'art.18 comma 1 della Legge 133/2008 e disciplina l'affidamento di incarichi a personale esterno
2. Disciplina il conferimento da parte della Società Bormio Servizi srl con socio unico d'incarichi professionali, di collaborazione, studio o ricerca, ovvero di consulenza, con Soggetti esterni alla società medesima.
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione degli incarichi e delle spese a soggetti esterni ed il contenimento di tali incarichi.
4. Le presenti disposizioni si applicano alle procedure di conferimento d'incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo e in convenzione; la natura giuridica del rapporto che s'instaura con il collaboratore è un rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2222 del CC e delle disposizioni ad esso seguenti aventi natura di:
 - a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno d'abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
 - b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
5. La presente disciplina regola le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:
 - a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali della società;
 - b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dalla società, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

Art. 2 - Presupposti per il conferimento degli incarichi.

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, la società può autorizzare il Direttore ad affidare incarichi professionali esterni, in convenzione o con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza e comprovata specializzazione universitaria in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze specifiche della Società Bormio Servizi srl con socio unico e ad obiettivi e progetti specifici determinati dalla società medesima;

- b) la società deve avere preliminarmente, in fase d'approvazione dell'attività da svolgere, accertato l'assenza di specifiche professionalità interne oppure l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. La società procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'art. 5, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:

- a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
- b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- c) la sua durata;
- d) il compenso previsto.

2. Per il conferimento d'incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalità e di abilità, la società si può comunque avvalere della procedura individuata dall'art. 57 comma 6 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs n.163/2006).

Art. 4 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. La società procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base, di norma, dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dalla società.

2. In relazione alle peculiarità dell'incarico la società può definire diversi criteri di selezione o limitare la scelta esclusivamente in base alla valutazione del curriculum, fatta salva la preventiva definizione del compenso.

3. Non possono essere affidati incarichi a soggetti in situazioni di conflitto di interessi con la società o in presenza di liti pendenti con la stessa .

Art. 5 - Presupposti per il conferimento di incarichi in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa.

1. La società può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione , quando ricorrano una delle seguenti situazioni:

- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura altamente qualificata e di comprovata esperienza, strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera;
- c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

Art. 6 - Formalizzazione dell'incarico.

1. La società formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.
3. Nel disciplinare è obbligatorio prevedere la possibilità di recesso anticipato da parte di entrambe le parti previo preavviso di mesi tre da comunicare all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R.

Art. 7 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

1. La società verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. La società verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

Art. 8 - Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi.

1. La società rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.